

TI_GERICHTE 11.2022.99 vom 13. Januar 2023

TI Tribunale d'appello, 2023-01-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2022.99

FR: TI_GERICHTE 11.2022.99 du 13 janvier 2023

IT: TI_GERICHTE 11.2022.99 del 13 gennaio 2023

Regeste

Ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: garanzia sostitutiva (stralcio dal ruolo di un appello divenuto privo d'interesse)

Erwägungen

E. 1

La sentenza del Pretore aggiunto è stata impugnata soltanto dalla AP 1 per vedere respinta (in tutto o almeno in parte) l'istanza della AO 1, accolta dal primo giudice, con cui la ditta chiedeva il 9 dicembre 2021 di essere autorizzata a prestare un deposito di fr. 170 000.– in luogo e vece dell'ipoteca legale provvisoria decretata dal Pretore aggiunto senza contraddittorio il 18 giugno 2020 per fr. 135 000.– con interessi (dopo il contraddittorio il Pretore aggiunto non aveva ancora avuto modo di statuire). La AO 1 non ha appellato invece, da parte sua, il termine scadente il 30 settembre 2022 per promuovere “ l'azione giudiziaria di riconoscimento del diritto all'ipoteca legale definitiva ”, munita dell'avvertenza che nel caso in cui il termine fosse decorso infruttuoso il deposito di fr. 170 000.– sarebbe stato liberato. E quel termine è pacificamente decorso infruttuoso. Così la AP 1 propone ora di stralciare l'appello dal ruolo siccome divenuto senza oggetto e di liberare in suo favore il deposito. La questione è di sapere se la richiesta sia fondata per non avere, la AO 1, rispettato la comminatoria del Pretore aggiunto.

E. 2

La AO 1 si oppone allo stralcio dell'appello dal ruolo. Eccepisce che il Pretore aggiunto le ha impartito un termine per intentare “ l'azione giudiziaria di riconoscimento del diritto all'ipoteca legale definitiva ”, mentre la possibilità di un'iscrizione definitiva era venuta meno fin dal momento in cui lo stesso Pretore aggiunto, accertato che la somma di fr. 170 000.– era stata versata, ha ammesso il 15 dicembre 2021 il deposito sostitutivo e ha ordinato la cancellazione dell'ipoteca legale decretata senza contraddittorio. Il termine assegnatole non era dunque corretto. Essa soggiunge che la sentenza del 2 giugno 2022, appellata, non è nemmeno passata in giudicato e che, in ogni modo, il deposito di fr. 170 000.■ è avvenuto d'intesa con la AP 1 “ proprio allo scopo di evitare un'ulteriore causa giudiziaria tra le parti ” ed era destinato a restare in essere finché non fosse passata in giudicato la sentenza di merito sull'esistenza del credito in esito a un processo intentato separatamente dinanzi a un'altra sezione della Pretura. In subordine la AO 1 propone che il Pretore aggiunto rettifichi la sentenza appellata e le assegni un nuovo termine per promuovere “ un'azione di convalida del deposito sostitutivo ”.

E. 3

Nella misura in cui la AO 1 sostiene che il termine impartitole dal Pretore aggiunto riguardava erroneamente l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale anziché l'ammontare del

deposito destinato a sostituire l'ipoteca medesima, l'argomentazione non può essere condivisa. Il dispositivo in questione era così enunciato: Alla parte istante è assegnato un termine fino al 30 settembre 2022 per promuovere l'azione giudiziaria di riconoscimento del diritto all'ipoteca legale definitiva, con l'avvertenza che in caso di decorrenza infruttuosa del termine l'importo depositato di fr. 170 000.■ verrà liberato in favore della parte convenuta. Si conviene che la formulazione non è esemplare. Accertato che la somma depositata costituiva di per sé una “sufficiente garanzia per il credito preteso” (art. 839 cpv. 3 CC) e fissate le condizioni del deposito (ciò che ha fatto con decisione del 15 dicembre 2021), il Pretore aggiunto avrebbe dovuto: ■ dichiarare senza oggetto l'istanza di iscrizione provvisoria dell'ipoteca, ■ revocare il decreto cautelare adottato senza contraddittorio il 18 giugno 2020, ■ precisare che lo stralcio dell'istanza di iscrizione provvisoria e la revoca del decreto cautelare sarebbero divenuti esecutivi non appena fosse scaduto il termine per l'appello o, in caso di appello (art. 314 cpv. 1 CPC), ove non fosse stato conferito all'appello effetto sospensivo e infine ■ assegnare alla AO 1 il termine (con la comminatoria) per promuovere l'azione intesa a far valere i suoi diritti. Sta di fatto che, come si vedrà senza indugio, in concreto gli intendimenti del Pretore aggiunto non potevano lasciare spazio al dubbio.

E. 4

Intanto lo stesso Pretore aggiunto ha ricordato a ragione nella sentenza impugnata ■ con citazioni di dottrina e giurisprudenza ■ come, “anziché vertere sulla legittimità dell'annotazione provvisoria a registro fondiario dell'ipoteca legale, in questo caso la lite [da promuovere] avrà per oggetto la questione di sapere se, e in quale misura, la garanzia prestata dalla parte convenuta dovrà rispondere dell'asserito credito dell'istante” (pag. 2 in alto). Inoltre nel menzionato dispositivo il Pretore aggiunto non ha impar-tito alla AO 1 un termine per chiedere l'iscrizione definitiva dell'ipoteca legale, bensì un termine per chiedere “il riconoscimento del diritto” all'iscrizione definitiva, diritto da cui dipende appunto ■ come detto ■ la questione di sapere se e in che misura la garanzia prestata debba rispondere dell'asserito credito. Ma soprattutto la AO 1 non può pretendere seriamente, in buona fede, di essersi vista fissare dal Pretore aggiunto un termine improprio ove appena si consideri che nel suo memoriale conclusivo del 10 maggio 2022 essa medesima aveva postulato l'assegnazione di un termine di 90 giorni dal passaggio in giudicato della decisione sull'iscrizione provvisoria proprio per “promuovere la causa di accertamento definitivo del diritto all'iscrizione dell'ipoteca legale, ora sostituita con il deposito di fr. 170 000.–, nei confronti della AP 1” (pag. 2).

E. 5

La AO 1 asserisce che la sentenza impugnata non è passata in giudicato perché è oggetto di appello. Dimentica tuttavia che la decisione del Pretore aggiunto è stata appellata soltanto dalla AP 1 per ottenere la reiezione ■ totale o almeno parziale ■ dell'istanza di deposito (e la restituzione della garanzia già prestata), mentre la AO 1 non ha appellato il dispositivo con cui le è stato fissato il termine per avviare la causa di merito, termine che di conseguenza è divenuto esecutivo. Riguardo all'affermazione secondo cui il deposito di fr. 170 000.■ è avvenuto d'intesa con la AP 1 per restare in essere finché non fosse passata in giudicato la sentenza di merito sull'esistenza del credito (causa pendente dinanzi a un'altra sezione della Pretura), ammesso e non concesso che ciò sia vero, un accordo in tal senso non esonerava la AO 1 dal promuovere causa, se non altro per far decidere dal Pretore aggiunto se e in che misura la garanzia prestata dovesse rispondere del credito. Anche in proposito le

giustificazioni addotte dalla AO 1 si rivelano perciò prive di consistenza.

E. 6

Non è destinata a miglior sorte nemmeno la richiesta subordinata della AO 1 volta a ottenere che il Pretore aggiunto rettifichi la sentenza appellata e le assegni un nuovo termine per promuovere “ un'azione di convalida del deposito sostitutivo”. A parte il fatto che una domanda di rettifica non è un espediente atto a conseguire la restituzione di un termine, quanto una simile domanda può far correggere solo manifeste sviste di redazione, di battuta o di computo, ossia inavvertenze formali chiaramente desumibili dal testo della sentenza, non errori di sostanza o di apprezzamento (DTF 143 III 522 consid. 6.1; sentenza del Tribunale federale 5D_192/2017 del 17 maggio 2018 consid. 3.2, in: SJ 2019 I 57). La AO 1 chiede invece che il Pretore aggiunto rimedi a un preteso errore materiale nella formulazione del dispositivo sulla fissazione del termine. L'ipotesi di una rettifica cade dunque nel vuoto.

E. 7

Ne discende che, non avendo la AO 1 intentato l'azione di merito per far statuire il Pretore aggiunto sulla questione di sapere se e in che misura la garanzia prestata debba rispondere del credito, il termine impartito dal Pretore aggiunto nella sentenza appellata è venuto a cadere. In condizioni del genere non ha più senso decidere se quella sentenza vada riformata respingendo in tutto o in parte l'istanza di deposito, oggetto dell'appello, come postulava la AP 1 che conclude per la liberazione della garanzia. E siccome l'appello è divenuto senza oggetto, la procedura davanti a questa Camera va stralciata dal ruolo (art. 242 CPC).

E. 8

Rimane da statuire sulle spese giudiziarie dello stralcio, che in una causa divenuta senza oggetto vanno stabilite “secondo equità” (art. 107 cpv. 1 lett. e CPC). La ripartizione dipende dalle circostanze del caso specifico, considerando quale parte abbia provocato l'avvio della causa, quale sarebbe stato il presumibile esito della lite e quale parte sia all'origine dei motivi che hanno reso il procedimento senza interesse (DTF 142 V 568 consid. 8.2 con riferimenti di dottrina). In concreto lo stralcio della procedura dal ruolo si riconduce in ogni modo al fatto che la AO 1 ha lasciato scadere il termine impartito dal Pretore aggiunto per far decidere la questione di sapere se e in che misura la garanzia prestata dovesse rispondere del credito. La caducità della lite non si deve dunque a circostanze fortuite che giustificerebbero un riparto dei costi in base a una prognosi sul verosimile esito della lite, bensì al comportamento omissivo della AO 1, la quale va chiamata così a sopportare gli oneri processuali risultati inutili. La tassa di giustizia dev'essere nondimeno sensibilmente moderata per tenere conto del fatto che la procedura termina senza sentenza (art. 21 LTG). La AP 1, che ha presentato appello per il tramite di un legale (senza sapere che il ricorso sarebbe divenuto senza interesse), ha diritto in ogni caso a un'adeguata indennità per ripetibili.

E. 9

Circa i rimedi esperibili contro la presente decisione sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente la soglia di fr. 30 000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Le iscrizioni provvisorie di ipoteche legali di artigiani e imprenditori essendo equiparate tuttavia a provvedimenti cautelari (sentenza del Tribunale federale 5A_102/2007 del 29 giugno 2007 consid. 1.3), contro la sentenza del Pretore aggiunto il ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98

LTF). Per questi motivi, decreta: 1. L'appello è dichiarato senza oggetto e la causa è stralciata dal ruolo. 2. Non appena sarà decorso infruttuoso il termine per ricorrere al Tribunale federale oppure, in caso di ricorso, dopo una decisione negativa del Tribunale federale, il Pretore aggiunto della giurisdizione di Locarno Campagna è invitato a liberare l'importo di fr. 170 000.– depositato sul conto corrente della Pretura in favore della AP 1 sul conto intestato al patrocinatore avv. PA 1, _____ presso la _____ SA, _____ (IBAN _____). 3. Le spese di appello, ridotte a fr. 500.–, sono poste a carico della AO 1, che rifonderà alla AP 1 fr. 2500.– per ripetibili. 4. Notificazione: – ; – . Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna. Per la prima Camera civile del Tribunale d' appello Il presidente _____ La vicecancelliera Rimedi giuridici

Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.